



Federazione Italiana Sport Equestri

REGOLAMENTO GENERALE F.I.S.E.

EDIZIONE 2018

PREMESSA



Federazione Italiana Sport Equestri

Il presente Regolamento Generale è stato redatto con l'obiettivo di razionalizzare, sintetizzare, eliminare duplicazione, sovrapposizioni e contraddizioni dei molteplici documenti e circolari F.I.S.E. reperiti all'interno del sistema regolamentare della Federazione.

La finalità principale è rendere semplice e comprensibile il sistema normativa della F.I.S.E..

Legenda: testi negli articoli in colore rosso_____ per collegamento e download



LIBRO I

NORME ATTUATIVE DI CARATTERE GENERALE

TITOLO I

FONTI E ATTIVITA'

Art. 1 – Fonti Normative

- 1.1. Costituiscono fonti normative le leggi dello Stato, **le norme e le direttive del CONI**, lo **Statuto Federale**, le **Linee Guida del CONI**, le disposizioni emanate dalla F.E.I., le norme del presente Regolamento, le disposizioni di specifici Regolamenti di Disciplina che, deliberati dal Consiglio Federale, disciplinano le attività organizzative ed agonistiche, il **Codice Mondiale Antidoping (WADA)**.
- 1.2. Le presenti norme, il **Regolamento di Giustizia**, le **Norme attuative Antidoping CONI** e i regolamenti di carattere pubblicitario di cui all'art. 23 dello Statuto CONI devono essere approvati, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CONI che ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali nonché agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale.

Art. 2 - Attività federale

- 2.1. L'attività della F.I.S.E. è disciplinata dallo Statuto e dai Regolamenti federali in armonia con la normativa dettata dal CONI e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) e degli altri organismi nazionali e internazionali di cui la F.I.S.E. è membro.
- 2.2. La Federazione è competente a regolamentare nell'attività svolta il doping equino (**Regolamento Antidoping Equino F.I.S.E.**) mentre è di competenza esclusiva del CONI la regolamentazione del doping umano (**Codice Mondiale Antidoping (WADA)**, **Norme attuative Antidoping CONI**).
- 2.3. La F.I.S.E. svolge attività sportiva ed attività di formazione.
 - 2.3.1. **Attività sportiva:** L'attività sportiva è agonistica o non agonistica in quanto ludico-addestrativa-promozionale (ove per ludico-addestrativa si intende anche l'attività sportiva di avviamento allo sport). La F.I.S.E., come indicato



nell'art. 1.2 Statuto Federale, ha **competenza agonistica e non agonistica** in **tutte** le discipline praticate con il cavallo e **competenza esclusiva agonistica** nelle seguenti discipline: Salto Ostacoli, Concorso Completo, Dressage, Endurance, Attacchi, Volteggio, Reining, Paralimpica, Horse Ball, Polo.

2.3.2. Attività di formazione:

2.3.2.1. Formazione cavaliere:

Ogni cavaliere, per svolgere attività agonistica o non agonistica, deve essere tesserato alla Federazione. I Regolamenti di ogni disciplina stabiliscono specificamente i requisiti abilitanti alla partecipazione all'attività ludica-addestrativa e all'attività agonistica e le modalità di rilascio delle specifiche patenti.

- Regolamento Disciplina Salto Ostacoli
- Regolamento Disciplina Concorso Completo
- Regolamento Disciplina Dressage
- Regolamento Disciplina Endurance
- Regolamento Disciplina Attacchi
- Regolamento Disciplina Volteggio
- Regolamento Disciplina Reining
- Regolamento Disciplina Paralimpica
- Regolamento Disciplina Horse Ball
- Regolamento Disciplina Polo
- Regolamento Disciplina Cross Country
- Regolamento Disciplina Monta da lavoro-Gimkane
- Regolamento Disciplina Equitazione di Campagna
- Regolamento Disciplina Turismo Equestre-Point to Point-Trekking e Orienteering
- Regolamento delle Discipline dell'Equitazione Americana
- Regolamento Disciplina Attività Ludica-addestrativa
- Regolamento Disciplina Attività Equestre di Tradizione e Rassegne
- Regolamento Mounted Games
- Normativa delle Attività afferenti alla Riabilitazione Equestre

2.3.2.2. Formazione Quadri Tecnici:

La Federazione prevede iter formativi specifici per ogni disciplina equestre (Formazione Quadri Tecnici)



TITOLO II

AFFILIAZIONI / AGGREGAZIONI

Art. 3 Affiliazione/agggregazione

- 3.1. La Federazione regola i requisiti e la procedura (**affiliazioni/agggregazioni**) per ottenere l'affiliazione e l'agggregazione, come definite rispettivamente dagli artt. 4 e 15 Statuto Federale.
- 3.2. Si definiscono genericamente "enti" i soggetti giuridici costituiti in forma di associazione sportiva dilettantistica, o società sportiva dilettantistica, che hanno i requisiti per essere affiliati e/o aggregati e/o sono affiliati/agggregati.
- 3.3. Non è ammessa la richiesta di affiliazione/agggregazione proposta per il tramite di Comitato Regionale geograficamente diverso da quello di appartenenza del richiedente. Nel caso delle affiliate per sede del richiedente si intende quella ove il richiedente dispone dell'impianto sportivo di cui al successivo punto 5.1.11 e non quella legale o amministrativa.
- 3.4. Il legale rappresentante dell'ente affiliato/agggregato deve impegnarsi e garantire alla F.I.S.E. il tesseramento di tutti coloro che svolgono attività sportiva, agonistica e non, presso il proprio impianto salvo che non siano già tesserati F.I.S.E. tramite altro affiliato/agggregato, al fine anche di garantire le coperture assicurative previste dalle disposizioni vigenti. Deve altresì garantire il rinnovo annuale dei tesseramenti nei termini determinati dal presente regolamento. In caso di inadempienza accertata dalla F.I.S.E. sarà previsto il deferimento agli Organi di Giustizia.
- 3.5. Tutti i cavalli che svolgono attività presso un ente affiliato/agggregato o siano comunque scuderizzati presso l'impianto dello stesso devono essere iscritti annualmente nei termini determinati dal presente regolamento ai ruoli federali salvo che non siano già iscritti ai ruoli federali tramite altro affiliato/agggregato.
- 3.6. Gli enti affiliati/agggregati alla F.I.S.E. devono garantire la sicurezza dei cavalieri, dei cavalli e dei terzi all'interno dei propri impianti.
- 3.7. L'ente affiliato/agggregato è responsabile in via esclusiva di ogni necessaria autorizzazione e/o concessione da richiedere alle autorità amministrative competenti e del rispetto delle norme edilizie, igienico-sanitarie e, comunque, di ogni norma di legge e/o regolamentare per la costruzione e/o il mantenimento del proprio impianto sportivo e/o della sua manutenzione, vigilanza e controllo.
- 3.8. La F.I.S.E., pertanto, non è responsabile né risponde in alcun modo e a qualsiasi titolo nei confronti dei tesserati e/o di terzi delle violazioni da parte dell'ente affiliato/agggregato degli obblighi di cui sopra, essendo le proprie competenze



- esclusivamente afferenti all'indirizzo e controllo degli aspetti sportivi dell'attività degli affiliati/aggregati.
- 3.9. Le istanze di affiliazione e di aggregazione sono sottoposte all'esame del Consiglio Federale entro 60 giorni dalla data di invio telematico da parte del Comitato Regionale alla Segreteria Generale. Sia nel caso di accoglimento che di rigetto, F.I.S.E. invia tempestivamente comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento l'affiliazione o l'aggregazione decorrono dalla data della relativa delibera consiliare.
- 3.10. Gli enti affiliati - successivamente alla delibera del Consiglio Federale di cui all'art. 4, comma 2, Statuto - provvedono entro il termine comunicato dal CONI all'iscrizione presso il Registro CONI per il conseguente riconoscimento ai fini sportivi e per le agevolazioni fiscali.
- 3.11. Tutte le autocertificazioni previste dal presente Regolamento Generale devono essere rilasciate nella forma di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm. ed accompagnate dal documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

CAPO I

AFFILIAZIONE

Art. 4 Affiliazione: norme generali

- 4.1. L'ente che acquisisce l'affiliazione senza richiedere le ulteriori abilitazioni di cui al Capo II del presente Regolamento può:
- 4.1.1. esercitare il diritto al voto, acquisita l'anzianità di 12 mesi e sussistendo le condizioni di cui allo Statuto Federale e al Regolamento Generale;
 - 4.1.2. svolgere attività sportiva non agonistica;
 - 4.1.3. rilasciare/rinnovare autorizzazioni a montare non agonistiche a tesserati sia minorenni che maggiorenni;
 - 4.1.4. rinnovare le autorizzazioni a montare agonistiche esclusivamente ai tesserati maggiorenni;
 - 4.1.5. fregiarsi della qualifica di "affiliato F.I.S.E." ed abbinare il proprio logo e la propria immagine a quella di F.I.S.E. nelle forme e modalità determinate nell'apposito Libro del presente Regolamento.
- 4.2. L'ente che richiede l'affiliazione con le ulteriori abilitazioni di cui Capo II del presente Regolamento può:



- 4.2.1. esercitare il diritto al voto, acquisita l'anzianità di 12 mesi e sussistendo le condizioni di cui allo Statuto Federale ed al Regolamento Generale;
- 4.2.2. svolgere attività sportiva agonistica e non;
- 4.2.3. rilasciare/rinnovare autorizzazioni a montare non agonistiche a soggetti minorenni e a soggetti maggiorenni;
- 4.2.4. rilasciare/rinnovare le autorizzazioni a montare agonistiche a soggetti minorenni e maggiorenni in coerenza con la qualifica del Tecnico.
- 4.3. La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentate dell'ente richiedente l'affiliazione per il tramite di un Delegato all'uopo nominato. L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporta la responsabilità penale e disciplinare del dichiarante.
- 4.4. L'ente affiliato deve garantire l'accesso agli impianti ai Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli sulla sussistenza e/o permanenza dei requisiti.

Art. 5 Affiliazione: requisiti

- 5.1 L'ente che richiede l'affiliazione deve avere e documentare i seguenti requisiti:
 - 5.1.1. atto costitutivo sottoscritto dagli associati fondatori;
 - 5.1.2. statuto ASD o SSD, registrato presso gli uffici competenti:
 - a) ispirato al principio di democraticità interna;
 - b) contenente l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI, nonché allo Statuto e ai Regolamenti F.I.S.E.;
 - c) prevedente l'assenza dello scopo di lucro;
 - d) prevedente l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per le finalità societarie (*F.I.S.E. rende disponibile sul proprio sito un format di statuto che può essere oggetto di variazione purché rispetti i vincoli elencati alle lettere a), b), c) e d) che precedono*);
 - 5.1.3. dati anagrafici ASD o SSD e indirizzo PEC;
 - 5.1.4. certificato attribuzione Codice Fiscale/Partita IVA;
 - 5.1.5. esclusivamente per le ASD, elenco nominativo con anagrafiche di almeno 10 associati con diritto di voto (*requisito non richiesto per SSD rl, spa e cooperative*);
 - 5.1.6. elenco nominativo con anagrafiche degli organi elettivi con le rispettive cariche secondo le norme statutarie, nonché copia del verbale di Assemblea che ha provveduto all'elezione (*gli amministratori di una società sportiva devono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 90 L. 289/2002 e successive modifiche*);
 - 5.1.7. autocertificazione di ciascuno dei componenti degli organi sociali, Presidente compreso, di non essere stato assoggettato a condanne per delitti dolosi o a radiazioni o a sospensioni per un periodo superiore ad 1



- anno dall'attività agonistica o da una carica o incarico Federale o sociale comminate da Federazione Sportiva Nazionale o da Disciplina Sportiva Associata o da Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o da organi di Giustizia della F.I.S.E., come previsto dall'art. 4.4 Statuto;
- 5.1.8. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'ASD o SSD, di essere consapevole della responsabilità esclusiva dell'ente relativamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e all'ottemperanza delle normative comunali/regionali/nazionali in vigore, come da **"dichiarazione di responsabilità e consapevolezza"** allegata al presente Regolamento Generale;
- 5.1.9. autocertificazione del legale rappresentante dell'ente richiedente attestante la disponibilità giuridica esclusiva di un impianto sportivo valevole per l'intero anno solare per cui si richiede l'affiliazione *(non può essere richiesta l'affiliazione da due soggetti diversi che dispongano dello stesso impianto a meno che l'impianto non sia divisibile, consentendo a ciascun affiliato di ottemperare ai requisiti richiesti per le diverse specialità)*;
- 5.1.10. ai sensi dell'art. 4.3 Statuto Federale, presenza di 10 patentati entro 1 mese dalla data di affiliazione, escluse patenti promozionali *(si considerano tali le patenti: scolastica, giornaliera, battesimo della sella)*;
- 5.1.11. autocertificazione del legale rappresentante dell'ente richiedente attestante la dotazione di cui dispone l'ente riferita ad impianti, attrezzature e cavalli/pony, con allegata documentazione fotografica e planimetrica che dettagli i luoghi e le dimensioni dei campi e dei box.
Da tale relazione deve risultare la sussistenza di un impianto sportivo che disponga di:
- a) almeno 1 campo di addestramento con fondo in sabbia o in erba di superficie minima metri quadri 800, con uno dei lati di almeno metri 20, con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale (legno, pvc o di simile consistenza), priva di spigoli vivi, non metallica;
 - b) almeno n. 5 box, in muratura o prefabbricati, idonei per il benessere del cavallo/pony o n. 5 capannine con paddock idonei di superficie minima di metri quadri 50 cadauno, dotati di abbeveratoi con acqua pulita sempre disponibile, con recinzione naturale o infissa al suolo idonea per altezza e materiale (legno, pvc o di simile consistenza), priva di spigoli vivi, non metallica;
 - c) elenco nominativo di almeno n. 5 cavalli/pony stabilmente scuderizzati presso l'ente richiedente, anche se non di proprietà dell'ente, idonei alla pratica dello sport equestre, regolarmente tesserati da parte dell'ente affiliando o da associati dell'ente medesimo;
 - d) servizi igienico-sanitari;



Federazione Italiana Sport Equestri

- 5.1.12. Istruttore Federale I livello o Tecnico Attività Ludica-addestrativa o Tecnico Equitazione di Campagna I livello o altri Tecnici di livello equivalente in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale (ogni Tecnico potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019) che deve autocertificare di prestare attività in via esclusiva o prevalente per l'ente richiedente;
 - 5.1.13. versamento quota annuale di affiliazione che è comprensiva del tesseramento dei membri del Consiglio Direttivo (compresi organi direttivi dei Gruppi Sportivi Militari, anche se designati dalle competenti autorità amministrative), esclusi i rappresentanti dei cavalieri, dei cavalieri proprietari e dei tecnici. Detto versamento deve avvenire nei termini indicati nelle successive disposizioni "Prima affiliazione" o "Rinnovo affiliazione".
- 5.2. Il legale rappresentante dell'ente può richiedere – in fase di affiliazione, o successivamente - la registrazione di uno o più ulteriori impianti sportivi, che dispongano almeno di requisiti di cui al precedente punto 5.1.11. La registrazione di uno o più ulteriori impianti consente di beneficiare anche per questi impianti dei diritti dell'ente affiliato.

CAPO II

ABILITAZIONI PER ENTI AFFILIATI

Art. 6 Abilitazioni per gli enti affiliati allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica e al relativo rilascio/rinnovo delle autorizzazioni a montare: norme generali

- 6.1. All'atto dell'affiliazione o successivamente, l'ente può richiedere una o più abilitazioni per le discipline di cui all'art. 1.2 Statuto Federale se in possesso dei seguenti ulteriori requisiti che devono essere autocertificati dal legale rappresentante dell'ente richiedente, allegando documentazione fotografica e planimetrica, se diversa e/o ulteriore rispetto a quella di cui all'art. 5.1.11.
- 6.2. La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentate dell'ente richiedente l'affiliazione per il tramite di un Delegato all'uopo nominato. L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporta la responsabilità penale e disciplinare del dichiarante.



- 6.3. L'ente affiliato deve garantire l'accesso agli impianti a Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli sulla sussistenza e/o permanenza dei requisiti.
- 6.4. Per ogni ulteriore disciplina di cui l'ente affiliato chiede abilitazione deve disporre di Istruttore Federale I livello o Tecnico Attività Ludica-addestrativa o Tecnico Equitazione di Campagna I livello o altri Tecnici di livello equivalente in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale (ogni Tecnico potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019) che deve autocertificare prestare attività in via esclusiva o prevalente per l'ente richiedente.

Art. 7 Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Discipline Olimpiche: Concorso Completo, Dressage, Salto Ostacoli

- 7.1. Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione, la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) Il campo di addestramento di cui all'art. 5.1.11 sub a) deve avere una superficie minima non inferiore a metri quadri 1800 con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale (legno, pvc o di similare consistenza), priva di spigoli vivi, non metallica;
 - b) oltre ai box di cui all'art. 5.1.11 sub b), ulteriori n. 5 box in muratura o prefabbricati idonei per il benessere del cavallo/pony;
 - c) oltre ai cavalli/pony di cui all'art. 5.1.11 lett. c), ulteriori n. 5 cavalli/pony stabilmente scuderizzati presso l'ente richiedente, anche se non di proprietà dell'ente, idonei alla pratica dello sport equestre, regolarmente tesserati da parte dell'ente affiliando o da associati dell'ente medesimo;
 - d) locale selleria;
 - e) spogliatoi per atleti;
 - f) Istruttore Federale II livello Discipline Olimpiche in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via esclusiva o prevalente per l'ente richiedente;
 - g) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Discipline Olimpiche.
- 7.2. L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche Discipline Olimpiche.

Art. 8 Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Endurance

- 8.1. Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) un Tecnico di disciplina di livello equivalente al Tecnico di cui all'art. 5.1.12 abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il



rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via esclusiva o prevalente per l'ente richiedente;

b) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento attività sportiva agonistica Endurance.

8.2. L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Endurance.

Art. 9 Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Attacchi

9.1. Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

a) il campo di addestramento di cui all'art. 5.1.11 sub a) può essere anche con fondo erboso e deve avere dimensioni minime metri 30 x metri 60 con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale idoneo (legno, pvc o di similare consistenza), priva di spigoli vivi, non metallica;

b) un Tecnico di disciplina di livello equivalente al Tecnico di cui all'art. 5.1.12 abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via esclusiva o prevalente per l'ente richiedente;

c) presenza nella dotazione dell'ente di almeno un attacco;

d) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Attacchi.

9.2. L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Attacchi.

Art. 10 Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Volteggio

10.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

a) un Tecnico di disciplina di livello equivalente al Tecnico di cui all'art. 5.1.12 abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via esclusiva o prevalente per l'ente richiedente;

b) presenza nella dotazione dell'ente di almeno un cavallo finto e di un fascione da volteggio;

c) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento attività sportiva agonistica Volteggio;



10.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Volteggio.

Art. 11 Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Reining

11.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) il campo di addestramento di cui all'art. 5.1.11 sub a) deve avere dimensioni minime metri 30 x metri 60 con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale idoneo (legno, pvc o di similare consistenza), priva di spigoli vivi, non metallica;
- b) un tondino di diametro minimo di metri 14;
- d) un Tecnico di disciplina di livello equivalente al Tecnico di cui all'art. 5.1.12 abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via esclusiva o prevalente per l'ente richiedente;
- e) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Reining.

11.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Reining.

Art. 12 Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Paralimpica

12.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) un Tecnico di Equitazione Paralimpica di livello equivalente al Tecnico di cui all'art. 5.1.12 abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via esclusiva o prevalente per l'ente richiedente;
- b) ausili idonei (pedana o scivolo per la salita a cavallo);
- c) cavalli idonei per la specifica attività;
- d) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento attività agonistica Paralimpica.



12.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Paralimpica.

Art. 13 Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Horse Ball

13.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) il campo di addestramento di cui all'art. 5.1.11 sub a) deve avere dimensioni minime metri 25 x metri 65 con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale (legno, pvc o di simile consistenza), priva di spigoli vivi, non metallica;
- b) un Tecnico di disciplina di livello equivalente al Tecnico di cui all'art. 5.1.12 abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via esclusiva o prevalente per l'ente richiedente;
- c) presenza nella dotazione dell'ente almeno di n. 2 canestri regolamentari provvisti di reti e di palla con maniglie;
- d) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Horse Ball.

13.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Horse Ball.

Art. 14 Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Polo

14.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) Il campo di addestramento di cui all'art. 5.1.11 sub a) può avere le dimensioni necessarie per il gioco Arena Polo: lunghezza: minimo metri 40 massimo metri 150; larghezza: minimo metri 20 massimo metri 75 con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale (legno, pvc o di simile consistenza), priva di spigoli vivi, non metallica;
- b) presenza nella dotazione dell'ente di palla in gomma, almeno n. 6 stecche e n. 2 porte;
- c) un Tecnico di disciplina di livello equivalente al Tecnico di cui all'art. 5.1.12 abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via esclusiva o prevalente per l'ente richiedente;



d) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Polo.

14.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Polo.

Art. 15 - Abilitazioni per gli enti affiliati allo svolgimento delle attività di cui F.I.S.E. ai sensi dell'art. 1, comma 2, Statuto è competente a regolamentare l'attività non in via esclusiva:

Cross Country, Monta da lavoro – Gimkane, Equitazione di Campagna, Turismo Equestre – Point to Point – Trekking e Orienteering, Equitazione Americana, Attività Equestri di Tradizione e Rassegna, Mounted Games e al relativo rilascio/rinnovo delle autorizzazioni a montare: norme generali

15.1 All'atto dell'affiliazione o successivamente, l'ente può richiedere una o più abilitazioni per le discipline di cui all'art. 1.2 Statuto se in possesso dei seguenti ulteriori requisiti che devono essere autocertificati dal legale rappresentante dell'ente richiedente, allegando documentazione fotografica e planimetrica, se diversa e/o ulteriore rispetto a quella di cui all'art. 5.1.11.

15.2 La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentate dell'ente richiedente l'affiliazione per il tramite di un Delegato all'uopo nominato. L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporta la responsabilità penale e disciplinare del dichiarante.

15.3 L'ente affiliato deve garantire l'accesso agli impianti a Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli sulla sussistenza e/o permanenza dei requisiti.

15.4 L'ulteriore Tecnico richiesto per le varie abilitazioni può risultare essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019.

Art. 16 - Abilitazioni per gli enti affiliati allo svolgimento delle attività di cui F.I.S.E. ai sensi dell'art. 1.2 Statuto Federale è competente a regolamentare l'attività non in via esclusiva: requisiti

16.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

a) un Tecnico di disciplina di livello equivalente al Tecnico di cui all'art. 5.1.12 abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via esclusiva o prevalente per l'ente richiedente;

b) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento alla specifica attività sportiva.



16.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della specifica disciplina.

Art. 17 - Abilitazione per lo svolgimento attività di Riabilitazione Equestre e al relativo rilascio/rinnovo delle autorizzazioni a montare

17.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) oltre al Tecnico di cui all'art. 5.1.12, un Tecnico RE, in regola con il rinnovo del tesseramento con l'aggiornamento professionale, che deve autocertificare di prestare attività in via esclusiva o prevalente per l'ente richiedente e che può:
 - ✓ svolgere attività assistita: interfacciandosi con la scuola e/o l'associazione che segue il progetto per soggetti affetti da ritardi lievi/lievissimi, non certificati, o
 - ✓ svolgere attività educativa e di riabilitazione equestre: collegandosi continuativamente allo psicologo o al pedagogo che segue il soggetto;
 - ✓ svolgere ippoterapia: in costante rapporto con il medico curante del soggetto (affetto da disabilità fisica e/o psichica grave) che prescrive la terapia e con il quale deve costantemente relazionarsi affinché il medico curante possa periodicamente verificare lo svolgimento della terapia
- b) ausili idonei (selle inglesi con maniglie estraibili e/o fascioni con maniglie, pedana o scivolo per la salita a cavallo);
- c) cavalli idonei per la specifica attività;
- d) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività Riabilitazione Equestre.

17.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della specifica disciplina.



Federazione Italiana Sport Equestri

CAPO III

OMOLOGAZIONE

Art. 18 - Omologazione degli impianti sportivi agonistici: rinvio al Regolamento Tecnico Federale

- 18.1 In ossequio alla delibera CONI n. 1379/2008 gli impianti sportivi agonistici, nuovi od oggetto di ristrutturazione, che svolgano attività agonistiche inserite nel calendario federale devono essere omologati dalla Federazione Nazionale in base al **Regolamento Tecnico Federale per l'Omologazione degli impianti**.
- 18.2 Tale Regolamento tiene conto degli specifici requisiti tecnici delle diverse discipline equestri, olimpiche e non olimpiche, e consente di fornire una concreta e fondamentale tutela ai Comitati Organizzatori, evitando l'applicazione di più gravose disposizioni.

CAPO IV

AGGREGAZIONE

Art. 19 - Aggregazione: norme generali

- 19.1 L'ente aggregato:
- 19.1.1 può svolgere attività ludica-addestrativa/ricreativa/amatoriale/culturale;
 - 19.1.2 può rilasciare/rinnovare autorizzazioni a montare non agonistiche esclusivamente a soggetti maggiorenni;
 - 19.1.3 può rinnovare le autorizzazioni a montare agonistiche esclusivamente ai soggetti maggiorenni;
 - 19.1.4 può svolgere attività sportiva agonistica limitatamente ai tesserati maggiori di età;
 - 19.1.5 non può esercitare, ai sensi dell'art. 15.3 Statuto Federale, il diritto al voto;



- 19.1.6 non può beneficiare del riconoscimento ai fini sportivi derivante dall'iscrizione nel Registro CONI essendo tale iscrizione, ai sensi dell'art. 3 delibera Coni n. 1288/2004, riservata esclusivamente agli enti affiliati;
- 19.2 La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentate dell'ente richiedente l'aggregazione per il tramite di un Delegato all'uopo nominato. L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporta la responsabilità penale e disciplinare del dichiarante.
- 19.3 L'ente aggregato deve garantire l'accesso agli impianti a Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli sulla sussistenza e/o permanenza dei requisiti.

Art. 20 - Aggregazione: requisiti

- 20.1 L'ente che richiede l'aggregazione deve avere e documentare i seguenti requisiti:
- 20.1.1 atto costitutivo sottoscritto dagli associati fondatori;
- 20.1.2 statuto ASD o SSD, registrato presso gli uffici competenti:
- a) ispirato al principio di democraticità interna;
 - b) contenente l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI, nonché allo Statuto e ai Regolamenti F.I.S.E.;
 - c) prevedente l'assenza dello scopo di lucro;
 - d) prevedente l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per le finalità societarie (*F.I.S.E. rende disponibile sul proprio sito un format di statuto che può essere oggetto di variazione purché rispetti i vincoli elencati alle lettere a), b), c) e d) che precedono*);
- 20.1.3 dati anagrafici ASD o SSD e indirizzo PEC;
- 20.1.4 certificato attribuzione Codice Fiscale/Partita IVA;
- 20.1.5 elenco nominativo con anagrafiche degli organi elettivi con le rispettive cariche secondo le norme statutarie nonché copia del verbale di Assemblea che ha provveduto all'elezione (*gli amministratori di una società sportiva devono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 90 L. 289/2002 e successive modifiche*);
- 20.1.6 autocertificazione di ciascuno dei componenti degli organi sociali, Presidente compreso, di non essere stato assoggettato a condanne per delitti dolosi o a radiazioni o a sospensioni per un periodo superiore ad 1 anno dall'attività agonistica o da una carica o incarico Federale o sociale comminate da Federazioni riconosciute dal CONI o da organi di Giustizia della F.I.S.E., come previsto dall'art. 4.4 Statuto Federale;
- 20.1.7 in caso di aggregazione con impianto, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'ASD o SSD, di essere consapevole della responsabilità esclusiva dell'ente relativamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e all'ottemperanza delle normative



comunali/regionali/nazionali in vigore, come “**dichiarazione di responsabilità e consapevolezza**” allegata al presente Regolamento Generale;

- 20.1.8 versamento quota annuale di aggregazione che è comprensiva del tesseramento dei membri del Consiglio Direttivo esclusi i rappresentanti dei cavalieri, dei cavalieri proprietari e dei tecnici nei termini indicati nelle disposizioni “Prima aggregazione” e “Rinnovo aggregazione”.

Art. 21 - Aggregazione nazionale: requisiti

- 21.1 L'ente che richiede l'aggregazione nazionale, ai sensi dell'art. 15.2 Statuto Federale, deve ottemperare alle medesime disposizioni generali e ai medesimi requisiti delle aggregazioni di cui ai precedenti artt. 19 e 20 del presente Regolamento Generale.

CAPO V

PROGETTI F.I.S.E.

Art. 22 - Progetto “Cavalli F.I.S.E. in preparazione atletica e/o recupero condizione psico-fisica”

- 22.1 Gli enti affiliati/aggregati che intendono ottenere l'abilitazione a svolgere l'attività di cui al presente progetto specificatamente indicata nell'**Allegato A “Manifestazione impegno”** (sito federale Area Attività/Salute e Benessere del Cavallo) devono autocertificare, allegando documentazione fotografica e planimetrica (che dettagli i luoghi e la dimensione dei paddock e/o dell'area), di essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 5, se enti affiliati, o art. 20, se enti aggregati, dei seguenti ulteriori requisiti:
- 22.2 per alternanza paddock/box:
- a) box in muratura o prefabbricati idonei al benessere dei cavalli atleti pari al numero dei paddock destinati al Progetto;
 - b) paddock in buono stato di manutenzione di superficie non inferiore a metri quadri 500 per cavallo atleta, con recinzione naturale o infissa al suolo idonea per altezza e materiale, non metallico e privo di spigoli vivi, dotati di zone d'ombra e di abbeveratoi con acqua pulita sempre disponibile,
- 22.3 per mantenimento dei cavalli atleti all'aperto:



- a) area verde in buono stato di manutenzione, delimitata da recinzione naturale o infissa al suolo idonea per altezza e materiale non metallico e privo di spigoli vivi;
 - b) l'area deve essere di superficie non inferiore a metri quadri 1500 per cavallo;
 - c) l'area deve essere priva al suo interno di costruzioni, oggetti e/o impedimenti che possano ferire, spaventare e/o colpire gli animali;
 - d) l'area deve essere dotata di adeguato numero di capannine in relazione al numero dei cavalli atleti ospitati per il riparo dei medesimi ed al suo interno devono essere previsti punti di abbeveramento con acqua pulita sempre disponibile.
- 22.4 La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentante dell'ente richiedente l'affiliazione per il tramite di un Delegato all'uopo nominato.
- 22.5 L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporterà la responsabilità penale e disciplinare del dichiarante.
- 22.6 L'ente affiliato/aggregato dovrà garantire l'accesso agli impianti a Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli sulla sussistenza e permanenza dei requisiti.

CAPO VI

RINNOVO AFFILIAZIONE E AGGREGAZIONE

Art. 23 - Rinnovo affiliazione e aggregazione: procedura

- 23.1 Per poter rinnovare annualmente l'affiliazione/aggregazione gli enti devono operare effettuando esclusivamente la procedura on line collegandosi tramite i propri codici di accesso al sito internet F.I.S.E. nella sezione Tesseramento on line.
- Una volta effettuato l'accesso devono:
- a. accedere alla propria scheda, controllare ed eventualmente aggiornare i dati riportati sulla scheda denominata "griglia", caricando gli eventuali nuovi documenti previamente scannerizzati, e procedere quindi con la riaffiliazione/riaggregazione cliccando il pulsante "affiliati" o il pulsante "aggregati";
 - b. procedere contestualmente al tesseramento del Presidente e di tutti i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c. pagare la quota di affiliazione/aggregazione annuale con le modalità e nei tempi previsti dalla Federazione, cliccando sull'opzione scelta (unico versamento o versamento in due rate).



Art. 24 - Rinnovo affiliazione e aggregazione: requisiti

- 24.1 Per ottenere il rinnovo dell'affiliazione/aggregazione, gli enti devono continuare ad essere in possesso di tutte le condizioni previste per la prima affiliazione/aggregazione; analogamente per il rinnovo delle abilitazioni all'ente affiliato a svolgere le attività agonistiche di cui al Titolo I, capo II del presente Regolamento Generale e le ulteriori attività di cui agli artt. 17 e 22 del presente Regolamento Generale l'ente deve mantenere la disponibilità dell'impianto o degli impianti con le attrezzature e caratteristiche dichiarate.
- 24.2 Qualora al momento della richiesta di rinnovo gli organi degli enti avessero subito variazioni e/o quanto attestato nella documentazione già prodotta fosse variato e/o scaduto rispetto alla richiesta di prima affiliazione/aggregazione o di rinnovo del precedente anno, il legale rappresentante dell'ente deve previamente scannerizzare e caricare nell'area riservata la documentazione aggiornata, comprovante la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per il rinnovo, ivi compresa l'autocertificazione relativa alla disponibilità giuridica dell'impianto, se scaduta.

Art. 25 - Rinnovo affiliazione e aggregazione: termine

- 25.1. Gli affiliati/aggregati sono tenuti a presentare on line la richiesta di rinnovare annualmente la propria affiliazione/aggregazione nel periodo dal 1° dicembre al 15 gennaio.
- 25.2. L'affiliato/aggregato che non rispetta tale termine del 15 gennaio, viene automaticamente sospeso dal rapporto associativo con F.I.S.E. e non può rinnovare e/o rilasciare tesseramenti di alcun tipo né rilasciare patenti. I tesserati che nell'anno precedente avevano proceduto al tesseramento tramite detto ente affiliato/aggregato non potranno rinnovare il tesseramento se non procedendo al cambio di residenza sportiva. Ove le procedure per il rinnovo dell'affiliazione/aggregazione non fossero regolarizzate entro il 30 aprile, cessa definitivamente il rapporto associativo già sospeso e si dà luogo alle procedure di cui al successivo punto 25.7.
- 25.3. Il pagamento della quota annuale di rinnovo può essere effettuato in una o due rate:
- dal 1° dicembre al 15 gennaio: l'intera quota annuale (per gli enti che optano per il pagamento in un'unica rata) o il primo 50% della quota annuale (per gli enti che abbiano optato il pagamento in due rate);
 - entro il 15 maggio: il restante 50% della quota annuale.
- 25.4. Nel caso in cui gli affiliati/aggregati non dovessero perfezionare il pagamento della quota annuale nei termini indicati ed opzionati, il rapporto associativo viene sospeso con contestuale blocco del tesseramento; il blocco del tesseramento e del rinnovo dell'iscrizione ai ruoli del cavallo atleta; detto blocco viene rimosso successivamente



- al pagamento della quota dovuta, ammissibile a questo punto esclusivamente in unica soluzione.
- 25.5. Nel caso in cui - dopo il pagamento della quota annuale ed il rinnovo del rapporto associativo - gli affiliati/aggregati dovessero somme alla F.I.S.E. per qualsiasi altra ragione e/o titolo, il blocco del tesseramento e del rinnovo dell'iscrizione ai ruoli del cavallo atleta viene attivato d'ufficio; detto blocco viene rimosso successivamente al pagamento del saldo dovuto a F.I.S.E..
- 25.6. La Federazione ha facoltà, in relazione all'entità della somma dovuta, di concedere agli affiliati/aggregati pagamenti dilazionati, accogliendo proposte di piano di rientro rateizzato.
- 25.7. In pendenza del piano di rientro autorizzato, il blocco del tesseramento e del rinnovo dell'iscrizione ai ruoli del cavallo atleta viene rimosso; detto blocco viene ripristinato qualora si verifichi il mancato puntuale (anche di un solo giorno) pagamento da parte dell'affiliato/aggregato anche di una sola delle rate del piano di rientro autorizzato.
- 25.8. Se un ente non effettua on line entro il 15 gennaio la presentazione della richiesta di rinnovo di riaffiliazione/aggregazione, opzionando i termini di pagamento della quota annuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 25.2, perde ogni diritto acquisito (codice identificativo F.I.S.E., anzianità sportiva, ecc.); il Consiglio Federale prende atto con delibera dell'intervenuta cessazione di appartenenza alla F.I.S.E. e al CONI (con conseguente cancellazione dal registro CONI, per gli enti affiliati).
- 25.9. In tal caso qualora l'ente intendesse nuovamente affiliarsi/aggregarsi alla Federazione, deve attivare la procedura come prima affiliazione/aggregazione con la presentazione ex novo di tutta la documentazione.

CAPO VII

PRIMA AFFILIAZIONE E AGGREGAZIONE

Art. 26 - Prima affiliazione e aggregazione: procedura

- 26.1 Il legale rappresentante dell'ente che intenda affiliarsi/aggregarsi per la prima volta alla Federazione deve seguire la seguente procedura:
- 26.1.1 il richiedente effettua sul sito F.I.S.E. in apposita sezione la propria registrazione utente che gli consente di creare un proprio account di accesso;



-
- 26.1.2 anche in momenti successivi, carica la documentazione di propria competenza di cui ai Titoli che precedono, previa scansione degli atti/dichiarazioni/autocertificazioni;
 - 26.1.3 al termine della compilazione dei campi obbligatori predisposti e al termine del caricamento di tutti i documenti scannerizzati, il richiedente procede alla conferma della richiesta di prima affiliazione/agggregazione. Il sistema effettua l'inoltro telematico al Comitato Regionale territorialmente competente del modulo compilato;
 - 26.1.4 il Comitato Regionale competente per territorio è quello della regione in cui ha sede l'ente richiedente. Per sede si intende quella dove l'ente richiedente dispone di impianto sportivo e non quella legale o amministrativa;
 - 26.1.5 il legale rappresentante dell'ente richiedente provvede quindi a depositare, anche a mezzo spedizione postale, l'originale delle autocertificazioni e di tutta la documentazione di cui si è curato l'invio telematico presso la segreteria del Comitato Regionale medesimo;
 - 26.1.6 il Comitato Regionale interviene nella procedura e, dopo aver eseguito la verifica della documentazione, provvede a caricare la scansione del motivato parere del Consiglio Regionale e all'inoltro telematico della pratica agli Uffici federali competenti entro 60 giorni. Ove il parere fosse negativo le motivazioni devono essere espressamente specificate;
 - 26.1.7 la delibera del Consiglio Federale di affiliazione/agggregazione è sospensivamente condizionata al versamento della quota di prima affiliazione/agggregazione e all'acquisizione da parte del Comitato Regionale degli originali delle autocertificazioni e di tutta la documentazione di cui si è curato l'invio telematico che deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera federale da parte degli Uffici federali;
 - 26.1.8 l'ufficio federale, dopo la verifica di ricezione del pagamento della quota, e la segreteria del Comitato Regionale, dopo la ricezione della documentazione di cui al punto che precede, provvedono a flaggare nel sistema la casella di propria competenza;
 - 26.1.9 tali adempimenti consentono di rimuovere la condizione sospensiva e rendere definitiva l'affiliazione/agggregazione.

Art. 27 - Prima affiliazione e aggregazione: richieste in corso d'anno

- 27.1 L'ammontare della quota annuale dovuta per le richieste di prima affiliazione/agggregazione alla F.I.S.E. effettuate nel secondo semestre dell'anno è dovuto nella misura del 50% dell'intera quota; per le richieste di prima affiliazione/agggregazione effettuate nell'ultimo trimestre dell'anno l'importo della quota annuale è dovuta nella misura del 25%.



CAPO VIII

QUOTE

Art. 28 - Quote affiliazione/aggregazione, quote rinnovi, quote abilitazioni, quote omologazioni impianti

28.1 Sono annualmente deliberate nell'ammontare dal Consiglio Federale:

- 1) la quota annuale di affiliazione/aggregazione;
- 2) la quota annuale per le abilitazioni dell'ente affiliato per svolgere l'attività sportiva agonistica nelle varie discipline equestri;
- 3) la quota annuale per l'abilitazione dell'ente affiliato per svolgere attività di Riabilitazione Equestre;
- 4) la quota annuale aggiunta per ogni ulteriore sede sportiva dell'ente affiliato/aggregato;
- 5) la quota di omologazione degli impianti sportivi per svolgere le manifestazioni agonistiche di cui al calendario federale.

CAPO IX

DIRITTI e DOVERI

Art. 29 – Diritti e Doveri degli affiliati/aggregati

29.1 Il legale rappresentante dell'ente affiliato/aggregato ha il dovere di comunicare tempestivamente a F.I.S.E. per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, eventuali modifiche allo Statuto che non incidano sui principi inderogabili di cui alle lettere a), b), c) e d) degli artt. 5.2 e 20.2, variazioni di sede e/o di denominazione e/o di ragione sociale e/o di indirizzo pec ed eventuali fusioni e/o incorporazioni. Tutte le variazioni statutarie devono essere trasmesse al CONI dall'ente per gli adempimenti legati al Registro delle Società sportive, fermo restando che l'ente deve ottemperare alla registrazione del nuovo Statuto deliberato presso gli uffici competenti.



-
- 29.2 L'ente affiliato/aggregato deve provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla F.I.S.E. a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono personalmente e solidalmente responsabili di tutti i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Federazione, maturati nel periodo di vigenza della carica. Gli stessi sono passibili di provvedimenti di natura disciplinare comminabili dagli Organi competenti della Federazione, in caso di inadempimento a detto obbligo.
- 29.3 Tutti gli Affiliati e gli Aggregati devono assicurare piena collaborazione ai Dirigenti, Organi e Commissioni Federali nell'espletamento delle loro funzioni.
- 29.4 Gli Affiliati/Aggregati nell'ambito dell'attività a loro delegata dalla F.I.S.E. per la raccolta delle richieste di tesseramento, hanno l'obbligo della conservazione dei dati personali, sia comuni che sensibili, di cui vengono in possesso per l'espletamento di detta attività di tesseramento, nel rispetto del T.U. n.196/03 (e successive modificazioni) della normativa in qualità di titolari del trattamento.
- 29.5 Laddove la Federazione adotti provvedimenti di revoca dell'affiliazione o dell'aggregazione ai sensi dell'art. 8.1 lett. d) Statuto Federale si deve procedere a tempestiva comunicazione all'ente oggetto della delibera presso l'indirizzo pec indicato dall'ente.

Art. 30 – Fusioni

- 30.1 Le fusioni, anche per incorporazione, possono avvenire soltanto tra enti regolarmente affiliati ed in regola con i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Federazione.
- 30.2 Le fusioni tra due o più enti siti nel territorio del medesimo Comitato Regionale debbono essere proposte per la autorizzazione, ai fini sportivi, al Consiglio Federale, previa richiesta di parere del Comitato Regionale di competenza. Le fusioni tra due o più enti siti nel territorio di differenti Comitati Regionali debbono essere proposte per la autorizzazione, ai fini sportivi, al Consiglio Federale, previa richiesta di parere del Comitato Regionale in cui avrà sede l'ente risultante dalla fusione.
- 30.3 Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle Assemblee degli enti che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'atto costitutivo dell'ente che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tali ipotesi l'atto costitutivo e lo Statuto restano quelli dell'ente incorporante.
- 30.4 La maggiore anzianità di affiliazione maturata dagli enti, oggetto della fusione, verrà riconosciuta al nuovo ente derivante dalla stessa e i titoli sportivi conseguiti dagli enti, oggetto della fusione, verranno cumulati nel nuovo soggetto.
- 30.5 In caso di fusione per incorporazione vige la posizione di anzianità dell'ente incorporante con conseguente perdita dei diritti del soggetto incorporato. I titoli sportivi conseguiti dall'ente incorporato, verranno cumulati nel soggetto incorporante.



Art. 31 Scuole Federali di Equitazione

- 31.1 Ai sensi dell'art. 16 Statuto Federale il riconoscimento come "Scuola Federale di Equitazione" avviene in favore di enti affiliati che si distinguono per lo svolgimento di significativa attività formativa e/o per risultati sportivi secondo specifiche indicazioni emesse dal Consiglio Federale.
- 31.2 Gli enti che hanno le specifiche deliberate dal Consiglio Federale ricevono specifica targa numerata dalla Federazione Nazionale e saranno inseriti in apposito elenco pubblicato sul sito F.I.S.E.
- 31.3 Il venir meno delle specifiche richieste per la qualifica di "Scuola Federale di Equitazione" comporta l'obbligo da parte dell'ente affiliato dell'immediata restituzione di detta targa, e l'eliminazione della qualifica e del relativo numero in qualsiasi documentazione, targa, forma di pubblicità, in cui la stessa qualifica di "Scuola Federale di Equitazione" fosse riportata.

TITOLO III

TESSERAMENTO

Art. 32 – Tesserati

- 32.1 Tesserato è la persona fisica, socio di un ente affiliato/aggregato avente sede sportiva in Italia. Specificamente:
- a) cavalieri in possesso di autorizzazione a montare a norma del vigente regolamento;
 - b) proprietari e allevatori-proprietari di cavalli in regola con l'iscrizione ai ruoli federali del Cavallo Atleta della F.I.S.E.;
 - c) dirigenti sociali e componenti del Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione di enti affiliati/aggregati;
 - d) soci di associazioni e società affiliate e aggregate;
 - e) Ufficiali di Gara;
 - f) Segretari di Concorso, Segretari di Giuria, Segretari/Speaker;
 - g) dirigenti federali, centrali o periferici;
 - h) Tecnici e Istruttori federali iscritti nei relativi ruoli federali;
 - i) soci benemeriti;



- j) Direttori di Campo, Costruttori di Percorso, assistenti al campo gara e al campo prova e assistenti equestri;
 - k) Veterinari associati iscritti nei relativi ruoli federali;
 - l) soci sostenitori;
 - m) Medici federali.
- 32.2 I Tesserati sono tenuti a rispettare tutte le fonti normative indicate nell'art. 1 del presente Regolamento Generale e tutti i regolamenti di disciplina e le disposizioni approvate dal Consiglio Federale.
- 32.3 La richiesta di tesseramento di tutte le categorie di cui all'art. 32.1 deve essere preceduta dalla registrazione negli appositi campi della funzione tesseramento on-line dei seguenti dati del soggetto: dati anagrafici, codice fiscale, residenza, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo PEC se disponibile.
- 32.4 Ogni tesserato è obbligato ad aggiornare con tempestività ogni dato registrato e che dovesse successivamente modificarsi nel tesseramento on-line.
- 32.5 Ogni categoria di tesserato è tenuta al versamento della quota annuale di tesseramento deliberata dal Consiglio Federale ad eccezione dei tesserati benemeriti. Il rinnovo del rapporto di tesseramento annuale decorre dal momento in cui perverrà a F.I.S.E. il pagamento di detta quota, ed in costanza di tutti i requisiti richiesti per la specifica categoria di tesserato.
- 32.6 Nel caso in cui il tesserato sia debitore di somme per qualsiasi ragione e/o titolo della F.I.S.E. dopo il pagamento della quota annuale di tesseramento, il rapporto associativo viene rinnovato ma si attiva d'ufficio il blocco dell'operatività del tesseramento; detto blocco viene rimosso solo successivamente al pagamento del saldo dei debiti.
- 32.7 F.I.S.E. ha facoltà, in relazione all'entità del debito, di concedere al tesserato pagamenti dilazionati, accogliendo proposta di piano di rientro rateizzato; in questo caso il blocco dell'operatività del tesseramento viene rimosso ma si ripristina d'ufficio in caso di ritardato (anche di un solo giorno) pagamento delle rate del piano di rientro autorizzato.
- 32.8 Per il tesserato di cui alla lett. a) il rapporto di tesseramento con la Federazione si instaura contestualmente all'atto del rilascio dell'autorizzazione a montare.
- 32.9 Il tesserato di cui alla lett. a) in relazione all'età si distingue in:
- **Giovanissimi:** tesserati di ambo i sessi, di età non inferiore a 3 anni e sino al raggiungimento dell'11mo anno di età (anno solare);
 - **Children:** tesserati di ambo i sessi, di età non inferiore a 12 anni e sino al raggiungimento del 14mo anno di età (anno solare);
 - **Juniors:** tesserati di ambo i sessi, di età non inferiore a 14 anni e sino al raggiungimento del 18mo anno di età (anno solare);
 - **Young Riders:** tesserati di ambo ai sessi, di età non inferiore ai 16 anni e sino al raggiungimento del 21mo anno di età (anno solare);
 - **Seniors:** tesserati di ambo i sessi, a partire dal 19mo anno di età (anno solare);



- **Ambassadors:** tesserati di sesso femminile, a partire dal 45mo anno di età; di sesso maschile, a partire dal 49mo anno di età (anno solare);
 - **Amazzoni:** tesserati di sesso femminile, a partire dal 19mo anno di età (anno solare).
- 32.10 Il Tesserato passa da una qualificazione all'altra di cui al precedente articolo a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compie l'età limite suindicata. Tale criterio si adotta ogni qual volta un regolamento o programma di gara o altro documento nel sistema F.I.S.E. fa riferimento all'età del Tesserato.
- 32.11 Quando per ragioni di semplicità in una dizione programmatica è indicato genericamente "Juniores", il termine deve intendersi riferito al cavaliere under 18 e comprensivo dei tesserati Juniores, Children e Giovanissimi.
- 32.12 Il tesseramento dei soggetti di cui all'art. 32.1 lett. a), c), d), h) del presente Regolamento Generale viene effettuato on-line sul sito F.I.S.E. tramite gli enti affiliati/aggregati. La richiesta di tesseramento può essere avanzata in qualsiasi periodo dell'anno.
- 32.13 Il tesseramento dei soggetti di cui alle lettere e), f), i), l), k), m) dell'art. 32.1 viene effettuato on-line sul sito F.I.S.E. direttamente dai soggetti interessati.
- 32.14 Il tesseramento dei soggetti di cui alla lettera j) dell'art. 32.1 può essere effettuato tramite gli enti affiliati/aggregati oppure on-line sul sito F.I.S.E. direttamente dagli stessi soggetti interessati.
- 32.15 Il tesseramento dei cavalieri maggiorenni che richiedano il rilascio dell'autorizzazione a montare A Equiturismo può essere effettuato on-line sul sito F.I.S.E. anche direttamente dai soggetti interessati.
- 32.16 La qualifica del socio benemerito di cui al precedente art. 32.1. lett. i) è vitalizia e non prevede versamento di quota annuale di tesseramento.
- 32.17 Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11.5 e 1.2 Statuto Federale, è fatto espresso divieto ai tesserati di cui all'art. 9 lett. a), c), d), e), f), g), i) Statuto Federale di partecipare a manifestazioni agonistiche equestri nelle discipline di competenza esclusiva della F.I.S.E. elencate, indette da altri enti senza preventiva autorizzazione da parte della F.I.S.E., salvo specifiche convenzioni stipulate da F.I.S.E. e altri enti e/o associazioni. La violazione di tale divieto comporta il deferimento del tesserato agli Organi di Giustizia Sportiva.
- 32.18 I soggetti che vogliono svolgere attività agonistica devono essere in possesso del "certificato di idoneità alla pratica sportivo-agonistica" ai sensi dell'art. 5 del D.M. 18.2.1982 e ss. mm.. Detto certificato, avente validità per l'intera vigenza dell'annuale autorizzazione a montare, deve essere acquisito e conservato dalla società sportiva di appartenenza unitamente al documento attestante l'avvenuta vaccinazione antitetanica. Ai fini dello svolgimento di attività sportiva non agonistica, è necessario essere in possesso del "certificato di idoneità alla pratica di attività di tipo non agonistico" come disposto all'art. 42 bis D.L. n. 69 del 9.8.2013 e ss. mm., nonché dal Decreto del Ministero della Salute dell'8.8.2014. Detto certificato, avente validità per



- l'intera vigenza dell'annuale autorizzazione a montare, deve essere acquisito e conservato dalla società sportiva di appartenenza accompagnato da documento attestante l'avvenuta vaccinazione antitetanica.
- 32.19 In qualsiasi momento il tesserato può trasferire la propria residenza sportiva, intendendosi come tale l'ente affiliato/aggregato attraverso il quale è avvenuto il tesseramento F.I.S.E..
- 32.20 Il cambio di residenza sportiva dei tesserati di cui all'art. 32.1 lett. a), c), d), h) sarà curato dall'ente presso il quale il tesserato acquisisce nuova residenza sportiva. Il tesserato deve rilasciare consenso espresso al cambio di residenza mediante sottoscrizione in forma di autocertificazione dell'apposito **modulo** allegato al presente regolamento. Per il tesserato minorenni detto consenso espresso è rilasciato dal/i soggetto/i esercente/i la potestà genitoriale.
- 32.21 Al fine dell'acquisizione di detto consenso, il legale rappresentante dell'ente presso il quale il tesserato trasferisce la propria residenza sportiva, deve provvedere a inviare scansione dell'autorizzazione al cambio di residenza sportiva a F.I.S.E., sottoscritta dal tesserato nella forma dell'autocertificazione, mediante pec o mediante apposita funzione del tesseramento on-line quando resa disponibile. Dopo la ricezione di tale autorizzazione, F.I.S.E. verificatane la completezza, provvede a rendere efficace il cambio di residenza sportiva e ne dà comunicazione telematica all'ente presso il quale il soggetto era tesserato precedentemente.
- 32.22 I soggetti di nazionalità italiana residenti in maniera permanente all'estero possono essere tesserati per il tramite dell'Ufficio Tesseramento della F.I.S.E.; devono procedere alla registrazione di cui al precedente art. 32.4 ed inviare a F.I.S.E. la necessaria documentazione, compreso quanto comprovante la propria stabile residenza all'estero. Questi soggetti, così come i cavalieri seniores che richiedano il rilascio dell'autorizzazione a montare A Equiturismo direttamente alla F.I.S.E. devono inviare all'Ufficio Tesseramento scansione del documento d'identità e "certificato di idoneità alla pratica sportivo-agonistica" ai sensi dell'art. 5 del D.M. 18.2.1982 e successive modificazioni, avente validità per l'intera vigenza dell'annuale autorizzazione a montare, accompagnato da documento attestante l'avvenuta vaccinazione antitetanica.
- 32.23 Il tesseramento ha validità fino al 31 dicembre, salvo espressa proroga prevista dal Consiglio Federale.
- 32.24 Tutti i tesserati di cui all'art. 32.1 del presente Regolamento Generale sono coperti da garanzia assicurativa per gli infortuni (con le limitazioni e massimali previsti dalla polizza stipulata dalla F.I.S.E.) e hanno la possibilità di partecipare a periodici seminari e corsi di informazione, formazione e aggiornamento promossi dalla F.I.S.E., oltre a poter beneficiare di particolari privilegi a seguito di convenzioni stipulate dalla F.I.S.E. con società venditrici di beni e servizi, comprese eventuali facilitazioni per l'accesso a manifestazioni agonistiche.



Art. 33 – Iscrizione dei cavalli sportivi al “Ruolo federale del cavallo atleta”

- 33.1 Tutti i cavalli che svolgono attività sportiva in ambito di manifestazioni federali devono essere iscritti al Ruolo federale del cavallo atleta.
- 33.2 L'iscrizione al Ruolo federale del cavallo atleta conferisce al cavallo la qualifica di “cavallo atleta”, qualora lo stesso non sia destinato alla produzione di alimenti (così detto “non DPA”).
- 33.3 L'iscrizione al ruolo necessita la preliminare registrazione del cavallo presso la competente Banca Dati Nazionale ai sensi dell'art. 2 **Regolamento Veterinario F.I.S.E.**
- 33.4 Il richiedente l'iscrizione al ruolo federale deve presentare i seguenti documenti:
- 33.4.1 documento di identificazione del cavallo. Sono tali:
- a) i documenti identificativi rilasciati da Associazioni di Razze Italiane riconosciute (es. ANICA, UNIRE, ANARCRHAL ecc. v. elenco al seguente link:
https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine/ms_info_en
in quanto automaticamente inseriti nella Banca Dati Nazionale degli Equini;
 - b) il documento di identificazione AIA-APA o equivalente in funzione delle vigenti disposizioni ministeriali se compilato anche nella parte descrittiva e grafica del cavallo. Qualora non vi fosse parte descrittiva e grafica del cavallo, il documento integrativo (così detto “pupazzetto”) può essere predisposto e rilasciato da un Veterinario accreditato F.I.S.E.;
 - c) il documento di identificazione, già registrato presso AIA-APA (cioè inserito nella competente Banca Dati Nazionale), se redatto in una delle lingue ufficiali F.E.I. (inglese o francese). Qualora fosse incompleto nella parte grafica, può essere completato da un Veterinario accreditato F.I.S.E.;
 - d) il documento di identificazione straniero, già registrato presso AIA-APA (cioè inserito nella competente Banca Dati Nazionale), non redatto in una delle lingue ufficiali F.E.I. (inglese o francese) deve essere integrato dall'**Allegato B Regolamento Veterinario F.I.S.E.**, compilato a cura di un Veterinario iscritto al ruolo F.I.S.E.;
 - e) il documento di identificazione straniero, già registrato presso uno degli Enti abilitati ai sensi delle vigenti leggi all'inserimento nella competente Banca Dati Nazionale, non redatto in una delle lingue ufficiali F.E.I. (inglese o francese) e dal quale il Veterinario iscritto al ruolo F.I.S.E. non possa dedurre l'identificazione del cavallo attraverso la descrizione grafica, il microchip o altri segni di identificazione deve essere integrato dalla traduzione giurata dei dati segnaletici del documento e dall'**Allegato B Regolamento Veterinario F.I.S.E.** compilato a cura di un Veterinario iscritto al ruolo F.I.S.E..
- 33.4.2 L'**Allegato A Regolamento Veterinario F.I.S.E.** pubblicato sul sito F.I.S.E..



Art. 34 – Iscrizione dei cavalli sportivi al “Ruolo federale del cavallo atleta”: procedura

- 34.1 Il proprietario richiedente effettua la registrazione quale “proprietario” in apposita sezione del sito della Federazione. Il sistema provvede al rilascio di credenziali per l’accesso ad area riservata del proprietario.
- 34.2 Presentazione richiesta: accedendo all’apposita sezione del sito con le credenziali di accesso il proprietario provvederà ad iscrivere il cavallo atleta compilando la richiesta on line ed allegando la scansione in pdf del documento di identificazione del cavallo di cui all’art. 33.4.1 e dell’allegato A di cui all’art. 33.4.2. Qualora l’iscrizione ad una specifica disciplina richieda la registrazione dell’altezza del pony/cavallo questa deve essere desunta dal Certificato Ufficiale di Misurazione F.I.S.E. di cui all’**Allegato P Regolamento Veterinario F.I.S.E.** la cui scansione in formato PDF deve essere altresì allegata.
- 34.3 Inserimento dati e rilascio attestazione: acquisiti i dati identificativi del cavallo (richiesti dalle schermate informatiche F.I.S.E.) e validata da parte dei competenti uffici federali l’identificazione del cavallo atleta, la F.I.S.E. invia all’indirizzo mail del richiedente, inserito all’atto della registrazione, apposita attestazione dell’avvenuta iscrizione del cavallo atleta ai ruoli federali riportante i dati identificativi del cavallo.
- 34.4 E’ obbligatorio procedere a registrare nel ruolo i passaggi di proprietà del cavallo atleta iscritto nel Ruolo Federale del cavallo atleta F.I.S.E. in quanto l’aggiornata registrazione della proprietà del cavallo atleta è indispensabile informazione per la gestione della responsabilità legata all’attività sportiva e all’attribuzione di eventuali premi di ciascun cavallo atleta. Per procedere alla registrazione del trasferimento di proprietà il nuovo proprietario deve preventivamente procedere alla registrazione del passaggio di proprietà presso l’Ente riconosciuto, autorizzato a tale funzione dalle norme vigenti. Effettuato questo il nuovo proprietario procede alla propria registrazione - se non sia già in possesso di credenziali d’accesso - e successivamente procede come per la prima iscrizione, integrando i documenti già in possesso di F.I.S.E., con l’invio di scansione in pdf di quanto è stato soggetto a modifica.
- 34.5 E’ obbligatorio procedere a registrare tutti i cambiamenti inerenti gli aspetti identificativi del cavallo (castrazione, ingrigimento, cicatrici, ecc.) in quanto indispensabili informazioni per l’identificazione e gestione del soggetto in tutti i casi in cui non sia possibile leggere il microchip.
- 34.6 Nel caso in cui gli Enti degli uffici genealogici dovessero procedere ad un cambio di nome del cavallo, è fatto obbligo da parte del proprietario di darne immediata comunicazione a mezzo pec a F.I.S.E., scansionando ed inviando tutta la documentazione inerente.
- 34.7 Eventuali ritardi nel rilascio dell’iscrizione alla F.I.S.E. (difetti di sistema o incompletezza e/o irregolarità della documentazione scansionata) possono consentire



Federazione Italiana Sport Equestri

un'iscrizione provvisoria di durata di 30 giorni, rinnovabile una sola volta per ulteriori 30 giorni.

Art. 35 – Prima iscrizione ai ruoli F.E.I. – rinnovo passaporto F.E.I.

- 35.1 Per i cavalli che devono effettuare la prima iscrizione ai ruoli F.E.I., il proprietario richiedente deve seguire la procedura nell'apposita sezione del Tesseramento on line del sito F.I.S.E., eseguendo l'inserimento dei dati e della scansione dei documenti richiesti dalle schermate informatiche ed indicando la disciplina per cui si richiede la registrazione.
- 35.2 L'emissione ed il rinnovo del passaporto F.E.I., il passaggio di proprietà, il cambio di nome, l'apposizione di prefissi o suffissi commerciali, il rilascio di duplicati, in ossequio alle disposizioni F.E.I. in vigore, devono essere richiesti ai competenti uffici della F.I.S.E., unico interlocutore riconosciuto dalla F.E.I..